



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Protocollo n. /

ORDINANZA N. 104 / 2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI DAL 1^ OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione n. 6675 del 07.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna;

VISTA la Deliberazione n. 7095 del 18.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha dato attuazione all'accordo sopra indicato elencando le misure in grado di intervenire sui principali settori emissivi;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 8/7635 dell'11.07.2008 "... Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11 L.R. 24/06";

VISTA la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

O R D I N A

1. **dal 1^a ottobre 2017 al 31 marzo 2018, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 è vietata la circolazione dei veicoli così come elencati nella d.G.R. 7095 del 18.09.2017 – allegato 1 -, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Dal 1^a ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1^a ottobre 2018, il divieto si applicherà dalle ore 08.30 alle ore 18.30 con le medesime modalità.**

2. **l'attivazione delle misure temporanee omogenee (livello 1 e livello 2) indicate nella d.G.R. 7095 del 18.09.2017 – allegato 2 -, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazione degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.**

3. **dal 1^a ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1^a ottobre 2017, il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri, così come indicato nella d.G.R. 7095 del 18.09.2017 – allegato 3 -, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**

4. **dal 1^a ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1^a ottobre 2017, il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie: camini aperti e camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei requisiti previsti dalle norme. Il divieto si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti alimentati con combustibili tradizionali ammessi.**

5. **Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.**

Brugherio, 29/09/2017

IL SINDACO
TROIANO ANTONIO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)